

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:** Greinwald GmbH (Kempten, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Schulz e C. Onken)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 aprile 2011 (procedimento R 1837/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Nicolas Wessang e la Greinwald GmbH

### Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 aprile 2011 (procedimento R 1837/2010-4) è annullata per quanto concerne i prodotti delle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, a eccezione delle «birre», rientranti nella classe 32 ai sensi dell'accordo di Nizza.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese del sig. Nicolas Wessang.
- 4) Il sig. Wessang supporterà un quarto delle proprie spese.
- 5) La Greinwald GmbH supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 10.9.2011.

### Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2012 — Bial-Portela/UAMI — Isdin (ZEBEXIR)

(Causa T-366/11) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR — Marchio comunitario denominativo anteriore ZEBINIX — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 366/64)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

**Ricorrente:** Bial-Portela & C<sup>a</sup>, SA (São Mamede do Coronado, Portogallo) (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J. M. Conceição Pimenta, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:** Isdin, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: P. López Ronda, G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal e H.L. Curtis-Oliver, avvocati)

### Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1), relativa al procedimento di opposizione tra la Bial-Portela & Ca, SA e la Isdin, SA

### Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bial Portela & C<sup>a</sup>, SA.
- 3) La Isdin, SA supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 10.9.2011.

### Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2012 — Monier Roofing Components/UAMI (CLIMA COMFORT)

(Causa T-371/11) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo CLIMA COMFORT — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Diritto ad essere sentito — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009**»]

(2012/C 366/65)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

**Ricorrente:** Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Germania) (rappresentante: avv. F. Ekey)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

### Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 28 aprile 2011 (procedimento R 2026/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo CLIMA COMFORT.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Monier Roofing Components GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 269 del 10.9.2011.